



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE

composto dai magistrati:

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| - dott. Arturo Picciotto | Presidente |
| - dott. Francesco Saverio Moscato | Giudice rel. |
| - dott.ssa Monica Pacilio | Giudice |

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento per l'apertura della procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA promosso con ricorso depositato in data 11/03/2024 (n. 8-1/2024 R.G.) da ROTA MASSIMO (nato a Trieste il 23/11/1971 e residente a Trieste, via Angelo Vivante n. 1; cod. fisc. RTOMSM71S23L424O), rappresentato e difeso dall'avv. Enrica Spangaro del Foro di Udine;

sentito il giudice delegato a riferire al Collegio;

premesso che il sig. Massimo Rota Corsi ha chiesto, ai sensi dell'art. 268, co. 1 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (CCII), la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni;

osservato che il ricorso è stato presentato dal debitore e che quindi non appare necessaria la sua audizione;

rilevato, sulla base della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:

- che sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale ex art. 27, co. 2 e 3 CCI, in quanto il ricorrente è residente a Trieste;
- che al ricorso è stata allegata la relazione, redatta dall'O.C.C. (gestore designato dott. Andrea Calzavara), che espone una valutazione positiva sulla completezza e l'attendibilità



della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché le cause delle crisi, cause riconducibili alle posizioni debitorie, di natura tributaria e finanziaria, contratte dal Rota in dipendenza dall'attività d'impresa individuale da egli condotta nel settore della installazione e manutenzione di impianti termici, avviata nel 2006 e cessata nel settembre 2012, gestita in modo pressoché sistematico nell'ambito di schemi di subappalto, risultati non sufficientemente remunerativi per garantire una copertura alla liquidità necessaria alla conduzione dell'attività stessa nonché alle spese necessarie al sostentamento della famiglia; in particolare da tale crisi, stando alle aggiornate risultanze cui il Gestore è pervenuto all'esito della circolarizzazione ed alle quali il ricorrente, dopo averle espressamente richiamate nel ricorso, ha altresì dichiarato di prestare il proprio pieno riconoscimento, originano le poste debitorie di seguito indicate:

1) Debiti verso l'Erario e la Pubblica Amministrazione:

soggetto creditore	importo complessivo
1) Agenzia Entrate Riscossione	€ 142.281,55
2) Agenzia Entrate	€ 2.120,47
3) Esatto S.p.A.	€ 167,95
TOTALE	€ <u>144.569,97</u>

2) Debiti verso banche e finanziarie:

soggetto creditore	importo complessivo
1) Siena NPL 2018 S.r.L.	€ 14.493,00
2) Banca IFIS S.p.A. – Tanaro SPV S.r.L.	€ 26.693,11
3) MBCredit Solutions S.p.A. (Revalea S.p.A.)	€ 13.355,20
TOTALE	€ <u>54.541,31</u>

- che il ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 2 co. 1 lett. c) CCII, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito potenzialmente disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte, di ammontare pari ad Euro 199.111,28 (al netto dei costi di procedura, indicati in € 2.000,00);



- che il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, o a liquidazione coatta amministrativa, o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

- che, ferme le future considerazioni rimesse al liquidatore, chiamato ad elaborare il programma di liquidazione da sottoporre, ai sensi dell'art. 272 CCII, all'approvazione del giudice delegato, l'unico bene presente nel patrimonio del ricorrente appare consistere nella somma di € 144,17 quale saldo (al 2.2.2024) relativa a una carta postepay (n. 5333171219164502); al tempo stesso, il ricorrente è titolare di un reddito da lavoro svolto in qualità di dipendente assunto a tempo indeterminato, come operaio metalmeccanico, percependo una retribuzione mensile mediamente di euro 1.842,00 (allo stato gravata da una trattenuta mensile di € 200,00, in essere fin dal 27.06.2018, disposta all'esito di un pignoramento presso terzi promosso da Banca Ifis, in qualità di mandataria di Tanaro SPV srl, per il credito capitale di € 25.657,33; vi è poi la previsione di un'ulteriore trattenuta, di pari importo, anch'essa disposta all'esito di un procedimento di espropriazione presso terzi, successivamente promossa dal secondo creditore finanziario, MBCredit Solutions Spa, con assegnazione "in coda"), retribuzione da destinare alla liquidazione (per i prossimi 36 mesi, stando alle illustrazioni di cui alla relazione dell'OCC) nella parte *eccedente* la misura necessaria per il mantenimento dello stesso ricorrente (unico componente della famiglia), misura che, allo stato e impregiudicata ogni diversa valutazione, rimessa dall'art. 268, co. 4, lett. b) CCII al giudice delegato, nel caso di mutamento nelle condizioni economiche del debitore, si indica in 1.670,00 euro mensili (importo validato come congruo dalla relazione dell'OCC, in relazione al fabbisogno familiare autocertificato, funzionale non solo al soddisfacimento delle spese correnti incluso il doveroso contributo che il Rota versa mensilmente *all'ex* moglie per il mantenimento della figlia minore, Vittoria Rota, nata il 7.4.2008);

rilevato che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

considerato quindi che sussistono tutti i presupposti formali per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;



rilevato, infine, che, ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. b) CCII, il gestore designato dall'O.C.C. può essere nominato liquidatore;

P.Q.M.

visto l'artt. 270 CCI,

1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Massimo Rota (nato a Trieste il 23/11/1971, residente a Trieste, via Angelo Vivante n. 1; c.f. RTOMSM71S23L424O);

2) nomina Giudice Delegato il dott. Francesco Saverio Moscato;

3) nomina e per l'effetto conferma come liquidatore il dott. Andrea Calzavara (Via Cognaro 65/ D – Santa Maria di Sala (VE); andrea.calzavara@odcecvenezia.legalmail.it);

4) ordina al debitore, qualora non vi abbia già provveduto, il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

5) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni sessanta, decorrente dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII; si applica l'articolo 10, comma 3 CCII;

6) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, indicati in ricorso e nella parte motiva della presente sentenza, ad eccezione del reddito da lavoro dipendente del ricorrente eccedente l'importo di Euro 1.670,00 mensili, il quale ultimo viene acquisito alla procedura tramite versamenti mensili al liquidatore per 36 mesi, impregiudicata ogni diversa quantificazione riservata al giudice delegato;

7) dispone che il liquidatore:

- a) inserisca la presente sentenza nel sito internet del Tribunale di Trieste e la annoti presso l'Ufficio Tavolare competente in relazione all'immobile indicato nella parte motiva del presente provvedimento;
- b) notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;



- c) entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, aggiorni l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- d) entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, completi l'inventario dei beni del debitore e rediga un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- e) provveda, nei termini e modi previsti dall'art. 273 CCII, alla formazione del passivo;
- f) entro il 30/6 e il 31/12 di ogni anno (a partire dal 30/06/2024) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della gestione, con allegato l'estratto conto della procedura. Il rapporto, una volta vistato dal giudice, sarà comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori;
- g) provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- h) provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

Si comunichi al ricorrente e al liquidatore.

Trieste, 14 marzo 2024

Il Giudice est.

dott. Francesco Saverio Moscato

Il Presidente

dott. Arturo Picciotto

